CAMERA DEI DEPUTATI N. 2975

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRELLI

Modifiche agli articoli 132-*ter* e 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio medio su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni

Presentata il 19 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! – Il mercato delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, cosiddetta « RC auto », sin da quando la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ne ha disposto l'obbligatorietà, è stato un settore sul quale si sono sviluppati interessi, criticità e provvedimenti di riforma orientati ai princìpi di equità e di sostenibilità. Il passaggio da un mercato rigido, in cui i premi delle polizze RC auto erano fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi, a un regime di libera concorrenza, nel quale le tariffe sono stabilite in autonomia dalle imprese che operano nel territorio nazionale, ha determinato un costante e vertiginoso aumento delle tariffe stesse, che penalizza principalmente gli assicurati più giovani e gli automobilisti residenti nelle aree del Paese contraddistinte da maggiori tassi di sinistrosità.

Allo stato attuale, il cosiddetto sistema « *bonus/malus* », in base al quale dovrebbe essere premiato, con l'applicazione di tariffe più contenute, chi non causa sinistri stradali con una responsabilità superiore al 50 per cento, e penalizzato, con progressivi rincari, chi invece li provoca, si è rivelato inidoneo a differenziare in maniera efficace gli utenti virtuosi da quelli che provocano sinistri.

Tale inefficacia deriva dalla presenza di ulteriori elementi di rischio, diversi e autonomi rispetto alla classe di merito individuale, che incidono in maniera significativa sulla definizione delle politiche tariffarie. Tra questi assumono particolare rilievo la provincia di residenza, ulteriormente

frazionata sulla base dei singoli codici di avviamento postale, e la cosiddetta « RC auto familiare ».

In base al parametro della residenza del proprietario del veicolo, gli automobilisti con la medesima condotta di guida sono soggetti a premi assicurativi diversi in ragione del potenziale di rischio del territorio di residenza. Questa prassi giustificherebbe secondo alcuni la presenza di premi di importo più elevato nelle province con un tasso maggiore di sinistrosità. In senso contrario può tuttavia osservarsi che coloro i quali, pur vivendo in contesti ritenuti maggiormente rischiosi, risultano indenni da sinistri, probabilmente attuano una condotta di guida particolarmente attenta e rispettosa delle regole. Ad esempio, chi da oltre dieci anni guida in una città del Meridione, come Napoli, e in tale arco temporale non ha provocato alcun sinistro automobilistico, non dovrebbe essere sottoposto al parametro di rischio legato alla propria residenza.

Secondo i dati riportati dal bollettino dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento al quarto trimestre del 2025, il prezzo medio delle assicurazioni RC auto si attesta a 432 euro annui, in aumento su base annua del 3,5 per cento in termini nominali e del 2,3 per cento in termini reali.

Lo stesso bollettino segnala come le variazioni del premio medio su base annua a livello provinciale siano comprese tra lo 0 per cento e un aumento dell'8,5 per cento. Gli incrementi più elevati si registrano a Enna (8,5 per cento), Roma (6,1 per cento), Frosinone, Milano e Novara (5,2 per cento). Metà delle province italiane registra comunque premi medi inferiori a 404 euro. A livello regionale il premio medio è più elevato in Toscana, nel Lazio e in Campania.

Permane, tuttavia, un importante divario territoriale: a Napoli il premio medio è superiore di 252 euro rispetto ad Aosta. Il differenziale è stabile rispetto al quarto trimestre del 2024 e si è ridotto del 50,4 per cento rispetto al 2012.

I limiti del sistema *bonus/malus* sono resi manifesti dalla significativa disparità di trattamento economico tra assicurati che presentano un analogo livello di virtuosità nella condotta di guida, disparità resa ancor più evidente dal fatto che nella provincia di Napoli il premio medio dell'assicurazione RC auto nel quarto trimestre del 2024 è risultato pari a 576 euro per la prima classe di merito – la più virtuosa – risultando superiore al premio medio registrato nella provincia di Milano per coloro che si collocano in classi di merito ben più elevate. Sempre l'IVASS rileva in particolare che gli automobilisti milanesi rientranti nelle classi di merito comprese tra la quarta e la decima hanno pagato nel quarto trimestre del 2024 un premio medio di 543,60 euro, mentre i conducenti collocati nella prima classe di merito hanno pagato in media un premio di 355,90 euro.

I premi medi, a prescindere dalla diversificazione tra le varie aree del Paese, risultano, comunque, superiori rispetto alla media dell'Unione europea. A tal riguardo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'indagine conoscitiva per approfondire le criticità concorrenziali nel settore delle assicurazioni RC auto. L'indagine, da quanto si apprende, si concentrerà soprattutto sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio, come ad esempio il sistema *bonus/malus* e le classi di merito, sulla procedura di risarcimento diretto e sull'esistenza di eventuali ostacoli alla mobilità della domanda, con riguardo, tra l'altro, all'applicazione della scatola nera e all'utilizzo di comparatori di prezzo.

L'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) già nel 2014 proponeva la riduzione delle tariffe attraverso la riduzione del valore dei sinistri esaminati dalle imprese assicuratrici, in quanto queste ultime pagano il doppio rispetto a quanto avviene in Francia. La stessa ANIA evidenziava anche come la forte presenza di frodi nonché l'evasione assicurativa contribuissero ad innalzare le tariffe. Relativamente alle truffe, l'elevata adesione da parte degli automobilisti della provincia di Napoli all'installazione della scatola nera sul proprio veicolo (46,6 per cento sul totale dei contratti di assicurazione stipulati) mette

in evidenza un dato inconfutabile: la volontà degli automobilisti di tutelarsi dall'alto tasso di frodi e di falsi sinistri che storicamente caratterizza quel territorio e l'interesse ad accedere agli sconti previsti dalla legge per l'installazione del dispositivo, al fine di mitigare i costi delle assicurazioni RC auto tra i più alti d'Italia.

La presente proposta di legge fa seguito a diversi atti di indirizzo e di controllo su tale tema nonché alla proposta di cui all'atto Camera n. 695 della legislatura in corso che è stata respinta dall'Assemblea, senza che la maggioranza parlamentare mostrasse apertura verso un argomento che, visto il contesto socio-economico attuale, dovrebbe trovare spazio nell'agenda politica del Governo. Si tratta, dunque, di un intervento propedeutico a una urgente riforma organica dell'intero settore.

La presente proposta di legge si compone di un articolo che interviene sul codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con l'obiettivo di accrescere l'uniformità e la trasparenza del mercato dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di favorire una maggiore equità nella determinazione dei premi assicurativi.

Nel dettaglio, la lettera *a)* sostituisce il comma 3 dell'articolo 132-*ter* del codice, prevedendo che l'IVASS rediga ogni anno una tabella indicante, per ciascuna provincia, il valore medio dei premi assicurativi riferiti alle diverse classi di merito e il relativo tasso di sinistrosità. La disposizione è finalizzata a rafforzare la conoscibilità e la comparabilità dei dati relativi all'andamento del mercato assicurativo, mettendo a disposizione degli operatori, delle istituzioni e degli assicurati uno strumento di trasparenza utile a valutare la coerenza tra i livelli tariffari e il rischio assicurativo effettivamente registrato nei diversi territori.

La successiva lettera *b)* modifica l'articolo 133 del medesimo codice, introducendo l'obbligo, per le imprese di assicurazione, di applicare, all'atto della stipula o del rinnovo del contratto di assicurazione, il premio medio nazionale corrispondente alla classe di merito dell'assicurato ai soggetti che non abbiano denunciato sinistri con responsabilità superiore al 50 per cento nei dieci anni precedenti alla data della stipula o del rinnovo dell'assicurazione.

La disposizione ha la finalità di valorizzare la condotta degli assicurati che abbiano mantenuto nel tempo un comportamento di guida prudente e responsabile, garantendo loro l'accesso a condizioni tariffarie non influenzate dalle differenze territoriali sopra accennate. In tal modo si intende rafforzare il principio secondo cui il premio assicurativo deve essere determinato principalmente sulla base della storia assicurativa individuale e del rischio concretamente rappresentato dal singolo assicurato, in conformità al principio sociale dell'obbligo assicurativo.

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti ivi previsti sono svolti dall'IVASS e dalle imprese di assicurazione nell'ambito delle rispettive funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132-*ter*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* L'IVASS, sulla base dei dati statistici in proprio possesso rilevati nell'anno precedente, redige ogni anno una tabella in cui sono indicati, per ciascuna provincia, il valore medio dei premi per ciascuna classe di merito e il tasso di sinistrosità »;

b) all'articolo 133, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, il premio medio nazionale, determinato dalla media dei valori dei premi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 132-*ter* per la corrispondente classe di merito dell'assicurato, a coloro che non hanno denunciato sinistri con responsabilità superiore al 50 per cento nei dieci anni precedenti alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto stesso ».